

**Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Cargill/Consiglio**(Causa T-117/14) <sup>(1)</sup>**(«Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell'Argentina — Dazio antidumping definitivo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione»)**

(2016/C 402/33)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti***Ricorrente:* Cargill SACI (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) ed European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte in cui riguardano la Cargill SACI.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cargill.
- 3) La Commissione europea e l'European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 19.5.2014.

**Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — LDC Argentina/Consiglio**(Causa T-118/14) <sup>(1)</sup>**[«Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell'Argentina — Dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione»]**

(2016/C 402/34)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti***Ricorrente:* LDC Argentina SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

*Intervenienti a sostegno del convenuto*: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) ed European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.

### Dispositivo

- 1) *Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte relativa alla LDC Argentina SA.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla LDC Argentina.*
- 3) *La Commissione europea e l'European Biodiesel Board (EBB) supporteranno le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 19.5.2014.

### Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Ciliandra Perkasa/Consiglio

(Causa T-120/14) <sup>(1)</sup>

**(«Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia — Dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.º 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione»)**

(2016/C 402/35)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente*: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

*Convenuto*: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

*Intervenienti a sostegno del convenuto*: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti), e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost et M.-S. Dibling, avvocati)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta ad ottenere l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.

### Dispositivo

- 1) *L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, è annullato nella parte in cui esso riguarda la PT Ciliandra Perkasa.*